Giuseppe MUSSA
- Notaio -

Numero 130.064 di Repertorio Numero 38.550 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre luglio duemilaquattordici, alle ore sedici e trenta.

In Alessandria, piazza della Libertà n. 35.

Avanti a me Giuseppe Mussa Notaio alla residenza di Alessandria, inscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.

Reg.to ad Alessandria
il 25.07.2014
n° 3090
serie 1T
esatti € 200

E' comparsa la signora:

BRIANNI ELISA, nata in Alessandria il 21 agosto 1982, residente in Alessandria, via Della Chiatta n. 40, codice fiscale BRN LSE 82M61 A182S come dichiara.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "LE ORME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Camino, via Roma n. 55, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Alessandria 02407940069, iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria al n. AL-253158 R.E.A., iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A229057 dal 15 luglio 2013, dichiara che è stata qui convocata, per questo giorno ed a quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci della cooperativa predetta, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell'Ordine del giorno di cui infra e chiama me Notaio ad assistervi e a redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea la richiedente signora BRIANNI ELISA, nella citata sua qualità, la quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario e dichiara e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi di legge e di statuto;
- che trattasi di assemblea in seconda convocazione, in quanto la prima, indetta per il giorno 22 luglio 2014 alle ore 8.15 è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio, quattro soci su cinque soci iscritti e aventi diritto a voto e, precisamente:

BRIANNI ELISA, suddetta;

TOSON SARA, nata a Voghera il 10 aprile 1987,

GAVIGLIO ERIKA, nata in Alessandria il 23 febbraio 1981,

BRAMERI TRISTANA, nata in Alessandria il 25 maggio 1982,

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i restanti consiglieri signori TOSON SARA, Vice Presidente, GAVIGLIO ERIKA e BRAMERI TRISTANA;
- che la società, non ricorrendone i presupposti, non ha alcun organo di controllo;
- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dell'art. 1 – denominazione da "LE ORME - SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE" a "SEMI DI SENAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";
2) Modifica art. 2 – sede - Trasferimento della sede sociale dal Comune di Camino al Comune di Alessandria;
3) Varie ed eventuali.

Passando all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti i motivi, già ben noti agli stessi, che rendono necessario:
- la modifica della denominazione della cooperativa in "SEMI DI SENAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (punto 1 dell'Ordine del Giorno);
- il trasferimento della sede in Alessandria, Lungotanaro Magenta n. 5 (punto 2 dell'Ordine del Giorno) ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato in forma orale, ha deliberato all'unanimità degli intervenuti, di approvare le modifiche come sopra proposte dal Presidente e, precisamente:
1) di modificare la denominazione, modificando come segue l'art. 1 dello statuto sociale:

"Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa con denominazione "SEMI DI SENAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".";
2) di trasferire la sede sociale in Alessandria, Lungotanaro Magenta n. 5 (all'indirizzo indicato ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, a' sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.), modificando come segue l'art. 2 dello statuto sociale:

"ART. 2 SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Alessandria (AL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.
La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.".

Lo statuto sociale, aggiornato con le modifiche di cui sopra, mi viene presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal Presidente, in presenza degli intervenuti all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo essere stato autorizzato dall'Assemblea a sottoscrivere il presente verbale e l'allegato statuto, dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore sedici e quarantacinque.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo atto che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dallo stesso Presidente e da me Notaio.
Consta di cinque pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.
Firmati: ELISA BRIANNI
GIUSEPPE MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 38.550 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa con denominazione "SEMI DI SENAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2 SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Alessandria (AL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

a) le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica;

b) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relativamente alla posizione dei soci lavoratori.

c) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'art. 10, comma 8 D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 SCOPO

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Nel perseguire lo scopo suddetto, i soci si propongono di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della

legge 3 aprile 2001 n. 142.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5 OGGETTO

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività riabilitative, sociali ed educative rivolte a tutti i soggetti ed in particolar modo a minori, adulti, anziani, disabili e pluridisabili fisici e/o psichici e/o sensoriali, tossicodipendenti, ex detenuti, nomadi, extracomunitari, ragazze madri ed altri soggetti a rischio emarginazione ed in particolare:

- gestione diretta e/o in convenzione con enti pubblici o privati di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e diurni di strutture (a puro titolo esemplificativo Case di riposo, Gruppo Appartamento, Casa Famiglia, Comunità educativo Assistenziale, Comunità terapeutiche, Centri di aggregazione sociale, Centri diurni);
- gestione di servizi di assistenza anche specializzata all'infanzia e sostegno alla famiglia, effettuati sia a domicilio, sia presso le strutture scolastiche o altre strutture di accoglienza;
- educazione sanitaria presso strutture pubbliche e private;
- gestione di asili nido, scuole materne
- gestione di servizi di assistenza specializzata anche con l'utilizzo di ausili sanitari in favore di anziani, malati, disabili effettuati sia a domicilio, o in altre strutture di accoglienza;
- assistenza domiciliare quale sostegno alla famiglia di soggetti disabili, anziani e bambini, anche con il disbrigo delle normali pratiche quotidiane;
- assistenza specializzata pediatrica, odontoiatrica a domicilio;
- assistenza ai giovani, in struttura o a domicilio, di approfondimento delle materie scolastiche;
- gestione di attività ludiche, ricreative e sportive per disabili, anziani e bambini;
- attività di sensibilizzazione delle realtà locali finalizzata all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi infermieristici e di riabilitazione;
- servizi socio educativi;
- l'organizzazione e la gestione di soggiorni climatici, di centri di vacanza e centri estivi;
- attività e terapie assistite con animali - gestione di centri di pet therapy – onoterapia – riabilitazione equestre – ippoterapia;
- attività e terapie complementari;
- organizzazione di laboratori terapeutici riabilitativi nelle varie forme di artiterapie individuali,
- attività di mediazione culturale;
- attività rivolte al recupero sociale urbano, per la bonifica e salvaguardia dell'ambiente di lavoro e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale;
- attività di formazione professionale e ricerca scientifica in ambito socio sanitario ed assistenziale;
- ogni altro servizio riconducibile al campo dei servizi socio sanitari ed educativi e sociali.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà:
- prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in

comodato macchine, mobili ed immobili;
- acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività compresa la sede sociale;
- cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato macchine mobili, immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla cooperativa per la sua attività sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

1) acquistare quote od azioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese siano esse cooperative, consorzi, società per azioni o a responsabilità limitata, specie se svolgono attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi di assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) aderire ad un gruppo paritetico costituito ai sensi dell'art. 2545-septies del C.C.

4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi altra forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e società partecipate o collegate al movimento cooperativo;

5) raccogliere prestiti da soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale predisponendo all'uopo apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo. Pertanto la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti e contributi disposti dalla CEE, dallo Stato o da altri enti pubblici e privati.

TITOLO III
SOCI
ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, che prestano la loro attività nella cooperativa in forma retribuita;

- soci speciali di cui al successivo art. 8;
- soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate;

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino effettivamente attività concorrenti , senza l'assenso dell'organo amministrativo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7 PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 27 dello statuto.

Se persona giuridica:

a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;

b) i dati anagrafici e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;

c) in allegato, copia dello statuto vigente;

d) in allegato, copia del verbale dell'organo competente di adesione alla cooperativa

L'organo amministrativo potrà chiedere eventuali altre notizie ritenute necessarie per meglio svolgere l'esame della domanda o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma2, del codice civile, e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo deve illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione soci.

ART. 8 SOCI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 2527 del C.C., l'organo amministrativo può deliberare, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in funzione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da eventuale apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali non spetterà il ristorno previsto dall'art. 22 del presente statuto.
Il socio appartenente alla categoria speciale non ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori ed esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

ART. 10 VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota sociale dichiarata nella domanda di ammissione.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota:
-il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
-la tassa di ammissione, eventualmente deliberata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda

di ammissione.
Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione.
Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, previo consenso degli amministratori.
La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
I soci sono obbligati:
a) ad effettuare i versamenti previsti dal precedente articolo 10;
b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a comunicare entro trenta giorni l'avvenuto cambio di indirizzo.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, a seguito del recesso e dell'esclusione del socio, si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ART. 13 RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.
La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla società.
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.
Salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello lavorativo, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, trasmessa all'interessato per iscritto.
Il recesso non può essere parziale, ai sensi dell'art. 2532 primo comma del codice civile.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
h) che sia passibile di un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sia passibile di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
j) che esercitino in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa stessa;
k) che aderiscano contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino effettivamente attività concorrenti , senza l'assenso dell'organo amministrativo.
l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente

alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare, entro 6 mesi dalla data del decesso, colui che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 16 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto.
La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 17 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto del lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità

del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità adottate dalla legge.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo del tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

ART. 19 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

ART. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile nella misura prevista dalla legge;
b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci

ai sensi del precedente articolo 10;
e) dalla riserva straordinaria;
f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura stabilita dalla legge;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 20.

ART. 22 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare l'ammontare o le quantità degli scambi che ogni socio intrattiene con la cooperativa e precisamente: il monte ore lavorate, l'inquadramento professionale o, in alternativa, per i soci autonomi, il fatturato.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento proporzionali delle rispettive quote sociali.

TITOLO VI

ART. 23 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ART. 24 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Spetta all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea, che deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano, o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e contenere l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti la quale provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente

il bilancio preventivo;
b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
d) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
l) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
m) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
n) deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2483 e 2526 C.C.;
o) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.
Per i soci speciali si applica l'art. 8 del presente statuto.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di una delega.

ART. 25 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
In caso di nomina del consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In tal caso la maggioranza del consiglio deve essere composta da soci cooperatori.
L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2383 C.C.).
Gli amministratori possono essere rieletti.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il

consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve pervenire a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, determinandone i relativi compensi.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. (progetto di bilancio, progetto di fusione o scissione) nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci (art. 2544). Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi il cui oggetto riguardi la deliberazione in merito alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.
Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. Allo stesso sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

suoi poteri.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 26 ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, secondo le disposizioni dell'art. 2477 c.c..
I componenti dell'organo di controllo devono essere revisori contabili iscritti nel'apposito registro, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La nomina dei sindaci deve rispettare le condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.
La retribuzione annuale de componenti dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 –bis e seguenti del c.c.
In caso non sussista l'obbligo di nominare organo di controllo e l'assemblea non opti per la sua nomina, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'assemblea.
L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro e sottoscritto.
L'organo di controllo deve espletare il suo incarico almeno ogni 90 giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 27 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali e quelle relative a recesso o ad esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei

loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 28 SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a :
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART 29 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;

TITOLO IX

Art. 30 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).
La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall' art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto
art. 20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori)
art. 21 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)
art. 29 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
Alessandria, 23 luglio 2014
Firmati: ELISA BRIANNI
GIUSEPPE MUSSA Notaio

*****

Certifico io GIUSEPPE MUSSA Notaio alla residenza di Alessandria, che la presente copia composta di 20 pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso

Alessandria, piazza della Libertà n. 35,